



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini e collegi, albi ed elenchi

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

Trasmissione via PEC
unioncamere@cert.legalmail.it

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

ALLA SEGRETERIA DEL VICE
MINISTRO SEN. PICHETTO
FRATIN

ALLA SEGRETERIA TECNICA
ON. MINISTRO

OGGETTO: Incompatibilità dell'attività di mediazione con l'impiego pubblico.

Nello svolgimento delle attività di propria competenza la Scrivente ha riscontrato l'opportunità di fornire un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione delle norme che disciplinano l'attività di mediazione da parte di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, alla luce delle modifiche legislative introdotte all'art. 4 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", con il quale è stato modificato l'art. 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore". In particolare, come emerso da talune segnalazioni e quesiti pervenuti all'attenzione di questa Amministrazione, anche a seguito di un approfondimento interno, appare utile chiarire se l'incompatibilità con la prestazione lavorativa alle dipendenze dell'ente pubblico sia vigente anche nel caso di rapporto di lavoro part-time sino al 50 per cento.

La Legge n. 39/1989, all'art. 5, comma 3, disponeva, prima della modifica di cui al richiamato art. 4 della L. n. 238/2021, che: "*L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile*



con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”.

Con la modifica introdotta con la Legge n. 238/2021, l'art. 5, comma 3 della L. 39/1989, risulta ora così variato: *“3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità' di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”.*

Dal confronto delle due versioni del comma 3, emerge che non vi sia una sostanziale differenza per quanto attiene le incompatibilità all'attività di mediazione per il dipendente pubblico, disposte prima con L.39/1989 e poi con la L. 238/2021.

Tale principio generale di incompatibilità per i dipendenti pubblici è, però, temperato da altre disposizioni normative, in particolare il D.lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 6, che stabilisce che sono esclusi dalle incompatibilità i dipendenti di amministrazioni pubbliche in part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, e la Legge 26 dicembre 1996, n. 662 che all'art. 1, comma 56 e ss., ha disciplinato l'attività aggiuntiva dei dipendenti pubblici in part-time ed ha disposto, inoltre, la non applicazione del divieto di iscrizione ad albi ed ordini professionali per quei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro a tempo parziale non superi la quota del 50% di quello a tempo pieno.

Si conferma, pertanto, l'interpretazione sinora adottata, relativamente alla possibilità del dipendente pubblico, in regime contrattuale di lavoro part-time non superiore alla quota del 50% del lavoro a tempo pieno, di poter svolgere attività di mediazione, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Si chiede a codesta UNIONCAMERE di dare diffusione al settore camerale di quanto sopra rappresentato, al fine di garantire una omogenea e coerente interpretazione sul territorio nazionale delle disposizioni in materia di svolgimento dell'attività di mediazione per gli appartenenti alla pubblica amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino